

CONTRATTO COLLETTIVO DECENTRATO INTEGRATIVO DI LIVELLO REGIONALE DEI SEGRETARI COMUNALI E PROVINCIALI

A seguito della delibera del Consiglio d'amministrazione della Sezione Regionale Calabria n.62 del 18 maggio 2005 con la quale si autorizzava il Presidente della delegazione trattante di parte pubblica a sottoscrivere il presente contratto e del parere favorevole del collegio dei revisori dei conti reso, con nota n. 3820 del 3 maggio 2005, sulla preintesa del presente contratto sottoscritta in data 20 aprile 2005, il giorno 15 giugno 2005 alle ore 16.00 ha avuto luogo l'incontro tra la delegazione di parte pubblica e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali di categoria che al termine hanno sottoscritto l'allegato accordo.

Preliminarmente si da atto che sono presenti:

PARTE PUBBLICA

Antonio Acri - Presidente

Sergio Pietramala- Vicepresidente

Peppino Cimino - componente

Ulderico Petrolo- componente

PARTE SINDACALE

Ferraiolo Antonino -UNSCP

Pastore M. Vittoria-UIL FPL

Arena Domenico-CGIL F.P.

Pescatore Antonio- CISL FPS

Cricelli Gian Filippo CISAL

Piccoli Giuseppe- CISL FPS

Chiellino Carmela- CISL FPS

Paone Rosanna Maria- CISL FPS

Art 1

Trattamento economico spettante al segretario nei casi di reggenze o supplenze a scavalco

Le reggenze e supplenze a scavalco sono attribuite con provvedimento motivato dell'Agenzia, sentite le amministrazioni interessate, ai Segretari titolari di sede solo in via residuale rispetto all'affidamento di tali incarichi ai Segretari in disponibilità, eccezionalmente e per un tempo limitato che non può superare i 30 giorni.

Al Segretario cui venga conferito tale incarico spetta un compenso in misura pari all'8% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37, comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) del CCNL del 16/5/2001 ragguagliata al periodo di incarico. La medesima percentuale viene stabilita per le supplenze a scavalco derivanti dall'assenza del Segretario titolare per ferie.

Relativamente alle sole supplenze a scavalco, al fine di garantire la continuità del servizio, il limite di 30 giorni previsto per i Segretari titolari di Sede può essere derogato esclusivamente nei casi di supplenza per assenze dovute a malattia, maternità ed altre assenze di lunga durata previste dal CCNL del 16/5/2001.

In tali casi il trattamento economico spettante ai Segretari titolari di Sede è stabilito definitivamente in misura pari al 25% della retribuzione complessiva in godimento di cui all'art. 37 comma 1 dalla lettera a) alla lettera e) del CCNL del 16/5/2001.

Con decorrenza dalla stipulazione del presente contratto integrativo regionale è disapplicata la disciplina transitoria stabilita nell'ultimo capoverso dell'art 3 del contratto integrativo nazionale stipulato il 22/12/2003.

Art 2

Maggiorazione della retribuzione di posizione.

Si conferma quanto previsto dall'Art 1 e 2 del contratto integrativo nazionale.

La presente ipotesi contrattuale è stata preventivamente analizzata e concordata unanimemente con la delegazione trattante di parte pubblica.

Dichiarazione congiunta n° 1

Le parti manifestano vibrata protesta per l'ingiustificata ed eccessiva disparità di trattamento nella determinazione della percentuale massima della maggiorazione della retribuzione di posizione, tra i segretari che prestano servizio nei Comuni con popolazione inferiore a 3000 abitanti e Segretari che prestano servizio nei Comuni con popolazione superiore a 3000 abitanti.

Dichiarazione congiunta n° 2

Le parti concordano sulla necessità di effettuare con ogni possibile urgenza, a cura dell' Agenzia Regionale, un monitoraggio approfondito, presso tutti i Comuni della regione, delle disponibilità di bilancio per retribuzione aggiuntive al personale, allo scopo di verificare l'effettiva applicazione del Contratto Decentrato Nazionale e del presente Accordo Regionale in materia di trattamento economico spettante al segretario comunale e provinciale.

Dichiarazione congiunta n°3


Le parti si danno reciprocamente atto degli sforzi compiuti, tesi alla istituzione di una Sezione Regionale della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale, in via di approvazione da parte dell' Agenzia Nazionale, allo scopo di porre rimedio, finalmente, all'assurda situazione estremamente penalizzante per i segretari della Regione avente statuto speciale e, quindi, proprie e specifiche discipline normative, non sempre coerenti con quelle nazionali.

Dichiarazione congiunta n° 4


Le parti concordano sull'opportunità di trasmettere, per valutarne il contenuto copia della presente ipotesi contrattuale, all' ANCI Calabria e all' UPI.


Letto, Approvato e Sottoscritto.

PARTE PUBBLICA




PARTE SINDACALE



UNSCP


UIL-FPL

CISL-FPS


CGIL-FB


CISAL
